

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 7520 Anno 2020**

**Presidente: TRIA LUCIA**

**Relatore: MELONI MARINA**

**Data pubblicazione: 25/03/2020**

sul ricorso 33743/2018 proposto da:

, elettivamente domiciliato in Firenze Via  
Antonio Gramsci 22 presso lo studiodel'Avv.to Rosa Vignali giusta  
procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero Dell'interno 80185690585,

- intimato -

ORD.  
5000  
2019

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il  
23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
04/12/2019 da MELONI MARINA

lette le requisitoria scritte del P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale PATRONE IGNAZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

## FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 23/10/2018 il Tribunale di Ancona dichiarò inammissibile in quanto tardivamente notificato oltre il termine di legge il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale di Ancona per il riconoscimento del diritto allo *status* di rifugiato, alla protezione sussidiaria ex artt. 14 e ss. d. Lgs. 251/2007 o alla protezione umanitaria previsto dall'art. 5, comma 6, d. lgs. 286/1998.

Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e memoria. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità del procedimento e del provvedimento finale per violazione dell'art 276 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, nonché vizio di costituzione del giudice ex art. 158 pc censurando l'intervenuta delega ad un giudice onorario del Tribunale a tenere l'udienza fissata per la comparizione del richiedente asilo e per la discussione della causa, in quanto la possibilità di ricorrere alla nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli non opererebbe per le controversie in materia di protezione internazionale, che risultano attribuite alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità del procedimento e del provvedimento finale per violazione dell'art 101 secondo comma cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, in quanto il Giudice Territoriale ha ritenuto inammissibile il

gravame rilevando d'ufficio la tardività del ricorso senza assegnare termini alle parti per il deposito di memorie sulla questione.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'<sup>art.</sup> 28 bis comma 2 ed art. 35 bis comma 2 D.Lgs 25/2008 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto il Giudice Territoriale ha ritenuto che il termine dimezzato per proporre impugnazione previsto dall'art. 35 bis comma secondo D.Lgs 25/2008 valesse sia per il primo che per il secondo comma dell'art. 28 bis mentre al contrario il termine di impugnazione di gg.30 dalla notifica vale solo per il primo comma ed il termine dimezzato di gg 15 vale solo per il secondo comma nel caso in cui l'infondatezza manifesta è stata delibata dalla Questura.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la nullità del procedimento per violazione dell'art. 3 comma 4 l. 241/1990 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, in quanto il Giudice Territoriale in relazione all'art. 35 bis comma secondo D.Lgs 25/2008 non aveva ravvisato i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente nonostante la difficoltà di interpretazione delle norme.

Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri.

Infatti l'art. 35 bis comma 2 D.Lgs 25/2008 prevede il termine di gg 30 per proporre ricorso dalla data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionale e "nei casi di cui all'art. 28 bis comma 2 ...i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà" .

Quindi la riduzione dei termini previsti da 30 giorni al termine dimezzato di giorni 15 per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter accelerato espressamente previsto dall'art. 28 bis comma due D.Lgs 25/2008.

L'iter accelerato di cui all'art. 28 bis comma 2 D.Lgs 25 del 28/1/2008 ricorre nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata già dal Questore mentre, nel caso di specie, la valutazione

di manifesta infondatezza è stata effettuata dalla Commissione territoriale all'esito di una procedura non accelerata ma ordinaria. Pertanto il termine da applicare per il ricorso avverso il provvedimento della Commissione era quello di giorni trenta.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.